



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
96	18/05/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i. per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co.1 e 133 co. 1 e co. 3 del d.lgs. 152/2006. Illecito amministrativo accertato dall'ARPAC dipartimento di Caserta, con nota di contestazione 18553/2019.

Trasgressore: Musone Michele legale rappresentante della Ditta M.G. s.r.l. Obbligato in solido: Ditta M.G. s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava, in data 14/03/2019, un controllo dello scarico di acque reflue Industriali presso l'insediamento M.G. s.r.l., sito in Marcianise, fraz. S. Marco – Zona ASI;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
 - 1) I verbalizzanti hanno proceduto al prelevamento di un campione di acque reflue per la verifica di conformità delle stesse ai valori limite indicati della tabella 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06;
 - 2) Dalle analisi del campione, rapporto di prova 5545/2019 Area analitica di Caserta, è stato rilevato il superamento dei valori limite di cui sopra per i parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto Ammoniacale, Tensioattivi Totali, Ferro ed Oli animali/Vegetali;
 - 3) Il titolare dello scarico non ha ottemperato alla prescrizione contenuta nell'atto autorizzativo (A.U.A.) non avendo eseguito gli autocontrolli delle acque reflue prescritti al punto 5;
- Che, con nota 18553/2019 del 28/03/2019, l'ARPAC contestava al sig. Musone Michele, per i rilievi di cui sopra, la violazione dell'art. 101 co. 1 D.lgs. 152/2006 sanzionata dall'art. 133 co. 1 d.lgs. 152/2006, per i rilievi di cui al punto 2). La violazione dell'art. 133. Co. 3 D.lgs. 152/2006 per i rilievi di cui al punto 3);
- Che nella nota di cui sopra, L'ARPAC specificava:
 - 1) *“L' Autorizzazione Integrata Ambientale (A.U.A.), rilasciata alla ditta dal SUAP Comune di Marcianise in data 03.05.2016, prescrive che siano rispettati i limiti di cui alla tabella 3 all. 5 D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. per lo scarico in acque superficiali;*
 - 2) *Il titolare dello scarico, oltre a non aver eseguito gli autocontrolli prescritti, non ha esibito documentazione attestante l'esecuzione di interventi di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue;*
 - 3) *Il sistema di trattamento delle acque reflue adottato non appare idoneo, sia in riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque reflue prodotte dall' attività, per la presenza di parametri, quali i Tensioattivi totali, non trattabili con il sistema adottato, sia in riferimento ai limiti da rispettare, prescritti dall'atto autorizzativo.”.*

RILEVATO

- Che la nota di contestazione 18553/2019 risulta correttamente e tempestivamente notificata;
- Che il sig. Musone non ha presentato scritti difensivi e/o richieste d'audizione ex art. 18 L. 689/81 né ha prodotto certificazione analitica che attesti la regolarizzazione dello scarico, sebbene avvisato tempestivamente di tale facoltà da parte dell'organo accertatore;
- Che il ricettore dello scarico è il collettore fognario ASI;
- Che il sig. Musone ha commesso illecito della stessa indole nei cinque anni precedenti. Illecito rilevato tramite verbale ARPAC 11/BS/15 ARPAC, in data 24/03/2015, per cui è stata irrogata sanzione amministrativa con D.D. n. 02 del 07/01/2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”;*
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”;*

- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che l'art. 8, commi 1 e 2, della L. 689/81 stabiliscono: *“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.”*;
- Che l'art. 8 bis co.1, della L. 689/81 recita: *“Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.”*;

CONSIDERATO IN FATTO

- Che non sussistono esimenti a favore del sig. Musone riguardo alla commissione dell'illecito rilevato;
- Che il sig. Musone, in qualità di legale rappresentante della Ditta M.G., ha commesso illeciti della stessa indole nei cinque anni antecedenti la presente contestazione (Vd. D.D. 02 del 07/01/2019 emanato dallo scrivente Ufficio);
- Che l'ammontare della sanzione ex art. 133 co.1 è calcolato in base al D.D. Regione Campania n. 242 del 24/06/2011 in applicazione della Sezione *“Art. 133 comma 1, SANZIONE BASE”*, e dell'art. 8 bis L. 689/81, secondo il seguente schema:

•

- Che, in applicazione dell'art. 8 L. 689/81, si determina una maggiorazione del dieci per cento, per la violazione delle prescrizioni A.U.A. sanzionate dall'art. 133 co. 3;
- Che, pertanto, l'ammontare totale della sanzione è determinato in € 13.750,00;

VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- L'art. 133 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;

- L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La L. n. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 224930 del 02/05/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Musone Michele, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, rappresentante legale della Ditta M.G S.r.l. in qualità di trasgressore, ed alla Ditta M.G. S.r.l. in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di € **13.750,00 (Tredicimilasettecentocinquanta/00)**, oltre eventuali spese di notifica, per l'illecito accertato dall'ARPAC con nota di contestazione in oggetto.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html alla sezione: altre tipologie di pagamento
- **Musone Michele** - Codice tributo: 531

Oppure

- **Ditta M.G. S.r.l.** – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITA' DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in **€ 8,50 (Otto/50)**. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta che ha prodotto il verbale di contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta